

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/480 DEL CONSIGLIO**del 22 marzo 2021****che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/
Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 *decies*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.
- (2) Il 22 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ha condannato con la massima fermezza il colpo di Stato militare perpetrato in Myanmar/Birmania il 1° febbraio 2021. Ha chiesto la distensione della situazione di crisi attraverso la fine immediata dello stato di emergenza, il ripristino del governo civile legittimo e l'apertura del neoeletto parlamento.
- (3) Il Consiglio ha inoltre invitato le autorità militari a rilasciare il presidente, il consigliere di Stato e tutti coloro che sono stati detenuti o arrestati in relazione al colpo di Stato. Ha insistito sulla necessità di assicurare le telecomunicazioni senza restrizioni, di garantire libertà di espressione, di associazione e di riunione, nonché l'accesso alle informazioni, e di rispettare lo Stato di diritto e i diritti umani. Ha condannato la repressione militare e di polizia contro manifestanti pacifici, chiedendo nel contempo che le autorità esercitino la massima moderazione e che tutte le parti si astengano dalla violenza, in linea con il diritto internazionale.
- (4) Le conclusioni del Consiglio sottolineano la disponibilità dell'Unione ad adottare misure restrittive in risposta al colpo di Stato militare.
- (5) Il 28 febbraio 2021, a seguito della violenta repressione nei confronti delle proteste pacifiche in tutto il paese, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha condannato la brutale repressione e invitato le autorità militari a interrompere immediatamente il ricorso alla forza nei confronti dei civili e a consentire alla popolazione di esercitare il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di riunione.
- (6) In tale contesto, e in considerazione del perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno che 11 persone siano inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013,

⁽¹⁾ GUL 121 del 3.5.2013, pag. 1.

